Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 aprile 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85181
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di spedizione il modulo di c/c postale che i sigg. Abbonati potranno usare per adeguare ai nuovi canoni l'abbonamento in atto o per modificarlo secondo le proprie esigenze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 marzo 1981, n. 113.

Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Applicabilità

Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, da aggiudicarsi:

1) dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

2) dalle amministrazioni e dalle aziende autonome statali, ivi compresa l'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, e della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

3) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi e dalle comunità montane;

4) da tutti gli altri enti pubblici;

Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni della presente legge la loro normativa in materia e quella relativa agli enti di sviluppo agricolo ed alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficienza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Costituiscono norme di principio quelle contenute nei successivi articoli dal 2 al 15.

Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al primo comma, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1° gennaio successivo. Tale controvalore è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.

Ai fini del rispetto del limite di importo indicato nel primo comma:

a) per le forniture di carattere periodico o destinate ad essere rinnovate entro un termine determinato, si considera il loro valore cumulato entro l'anno successivo alla prima fornitura ovvero entro il termine previsto dal contratto per il rinnovo, ove superiore a dodici mesi;

b) per le forniture omogenee che possono dar luogo a contemporanee aggiudicazioni per lotti separati, si considera il valore di stima della totalità dei lotti.

Nessun progetto di fornitura può essere suddiviso allo scopo di sottrarlo all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Nel caso di concessione di un'attività di servizio pubblico, nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario, indipendentemente dal suo stato giuridico, è tenuto ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità, nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea.

Gli acquisti e le forniture da aggiudicarsi da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono esclusi, in via temporanea, dal campo di applicazione della presente legge, fino a quando non interverrà la relativa modifica della direttiva CEE n. 77/62 del 21 dicembre 1976.

Art. 2.

Esclusioni

La disciplina della presente legge non si applica:

a) alle forniture da aggiudicarsi da amministrazioni, aziende ed enti che gestiscono servizi di trasporto e di telecomunicazione, nonché la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua e d'energia;

b) alle forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi in virtù:

1) di un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei alla CEE e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di una opera da parte degli Stati firmatari;

2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alla CEE;

3) della procedura propria di una organizzazione internazionale;

c) alle forniture riservate a determinate imprese, in base a leggi compatibili con il trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 1 non sono tenuti alla applicazione delle norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui allo articolo 3, nei seguenti casi:

a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;

b) per le forniture la cui produzione è garantita da privativa industriale o che, in relazione a particolarità tecniche ed artistiche, non possono essere affidate che ad una determinata impresa;

c) quando si tratti di forniture di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, studio o sperimentazione;

d) quando l'eccezionale urgenza della fornitura, dovuta a circostanze imprevedibili, non consente l'indugio della pubblica gara;

e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse la amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

f) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunità economica europea;

g) quando la fornitura richieda misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui all'articolo 1, n. 1) e n. 2), nonché le regioni e le province devono trasmettere al Ministero del tesoro un prospetto contenente, per ciascuno dei casi previsti nelle lettere da *a*) a *f*) del comma precedente, il numero e l'importo dei contratti stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti sarà trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla commissione delle Comunità europee, a cura del predetto Ministero.

Art. 3.

Prescrizioni tecniche

Le prescrizioni tecniche dei beni oggetto della fornitura, nonché la descrizione dei metodi di prova, di controllo e di collaudo devono essere inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali.

Le prescrizioni di cui al comma precedente comprendono tutte le norme tecniche che permettono di caratterizzare obiettivamente la fornitura richiesta. Tali prescrizioni possono essere integrate o sostituite da un campione della fornitura.

Salvo che non sia giustificato dal particolare oggetto della fornitura, è vietata l'introduzione di clausole contrattuali contenenti prescrizioni tecniche che facciano comunque riferimento ad una determinata fabbricazione o provenienza oppure a procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire o di eliminare determinate imprese, ovvero che indichino determinati marchi, brevetti o tipi. Tali indicazioni sono ammesse soltanto se accompagnate dalla menzione « o equivalente », qualora non sia possibile una descrizione dell'oggetto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Le prescrizioni tecniche possono essere definite in particolare con riferimento a norme appropriate. In tale caso, il riferimento deve essere fatto in base al seguente ordine di preferenze:

1) norme comunitarie rese obbligatorie da un atto delle Comunità;

2) altre norme comunitarie (in particolare norme CECA) o europee (in particolare norme CEN e CENELEC) accettate dallo Stato italiano;

3) norme internazionali accettate dallo Stato italiano (in particolare norme ISO e CEI);

4) norme nazionali;

5) qualsiasi altra norma.

Art. 4.

Forme e pubblicità delle gare

Le forniture disciplinate dalla presente legge sono aggiudicate mediante gare aventi la forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso.

Qualunque sia la forma della gara, la relativa pubblicità è effettuata mediante la inserzione del bando di gara nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove avrà luogo la gara.

Il bando di gara dovrà altresì essere inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità stesse.

Il bando di gara di cui al secondo comma non può contenere informazioni diverse da quelle contenute nel bando inviato ai sensi del terzo comma e non può essere pubblicato prima della data di tale invio, la quale deve essere menzionata nel bando medesimo.

La pubblicità prevista dai commi precedenti può essere effettuata anche per le gare relative alle forniture non assoggettate alle disposizioni della presente legge, a condizione che il loro valore di stima non sia inferiore alle 100.000 unità di conto europee.

Art. 5.

Bando di gara per i pubblici incanti

Per i pubblici incanti, il bando di gara deve contenere:

a) la data di spedizione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) la procedura di aggiudicazione prescelta;

c) il luogo della consegna, la natura e la quantità dei prodotti e, se la fornitura è divisa in lotti, la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti, o per il tutto;

d) il termine di consegna eventualmente stabilito;

e) l'indirizzo, il numero telefonico e, se del caso, l'indirizzo telegrafico e di telescrivente dell'amministrazione che indice la gara;

f) l'indirizzo dell'ufficio presso il quale possono richiedersi il capitolato di oneri e i documenti complementari, il termine di presentazione delle domande per tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

g) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere inviate e la lingua o le lingue nelle quali esse devono essere redatte;

h) le persone ammesse ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora e il luogo di tale operazione;

i) le indicazioni relative alle cauzioni e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;

l) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento delle prestazioni con i riferimenti alla normativa vigente;

m) le modalità per la costituzione in raggruppamento delle imprese che partecipano alla gara con la presentazione di una offerta congiunta, in applicazione del successivo articolo 9;

n) le informazioni e le formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico, in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 10, 12 e 13, che si richiedono ai partecipanti ai fini della loro selezione;

o) il periodo di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alla propria offerta.

Art. 6.

Bando di gara per la licitazione privata e l'appalto-concorso

Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il bando di gara deve contenere:

a) le notizie di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *m*) dell'articolo precedente;

b) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo dell'ufficio al quale tali domande debbono inviarsi e la lingua o le lingue in cui debbono essere redatte;

c) il termine entro il quale l'amministrazione spedirà l'invito a presentare le offerte;

d) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonché le informazioni e le formalità di cui alla lettera *n*) del precedente articolo 5.

Art. 7.

Termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti

Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte di cui alla lettera *g*) dell'articolo 5 non può essere inferiore a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara, ai sensi del terzo comma dell'articolo 4.

I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Qualora le offerte possano essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al primo comma deve essere adeguatamente prolungato.

Art. 8.

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata e l'appalto-concorso.

Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 6 non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione del bando di gara, ai sensi del terzo comma dell'articolo 4.

Sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 6, lettera *d*), fornite con le domande di partecipazione, l'amministrazione procede alla scelta dei candidati tra coloro che siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 12 e 13 e che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 10, invitandoli simultaneamente a presentare le relative offerte.

La lettera di invito, corredata del capitolato d'oneri e dei documenti complementari, deve contenere:

a) le indicazioni di cui all'articolo 5, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) ed *o*);

b) il riferimento al bando di gara di cui all'articolo 6;

c) i documenti da presentare eventualmente sia a conferma delle dichiarazioni verificabili fornite dai candidati ai sensi dell'articolo 6, lettera *d*), sia a complemento delle informazioni di cui allo stesso articolo nonché a quelle relative ai requisiti previsti dai successivi articoli 12 e 13;

d) i criteri di aggiudicazione della gara se non figurano nel bando di gara.

Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 21 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.

Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al quarto comma deve essere adeguatamente prolungato.

Nei casi di urgenza i termini indicati nei precedenti commi primo, quarto e quinto, possono essere rispettivamente ridotti a 12, 10 e 4 giorni.

Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare offerta possono effettuarsi per lettera, telegramma, telescrivente o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto o per telefono, devono essere confermate per lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e contenere l'indicazione di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 6. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato o sottoscritto, e formato nello stesso giorno in cui l'invito è avvenuto.

Art. 9.

Raggruppamenti di imprese

Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui alla presente legge, sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nei commi successivi.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.

Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al precedente quarto comma ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 10.

Esclusione dalla partecipazione alle gare

Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

A dimostrazione che il fornitore non trovasi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero, competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti previsti dal precedente secondo comma, ovvero se tali certificati non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa è prevista nello Stato straniero, è sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od a qualsiasi pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità.

Art. 11.

Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali

Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, se chi esercita la impresa è italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente in Italia.

Per le imprese residenti in Gran Bretagna ed in Irlanda può essere richiesto un certificato del « Registrar of Companies » o del « Registrar of Friendly Societies », attestante che l'impresa è « incorporated » o « registered », ovvero, in caso contrario ed in tutti gli altri casi in cui non esista un registro professionale, un certificato dal quale risulti che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare l'impresa nel Paese in cui è stabilito, indicandone la ragione commerciale e sede.

Art. 12.

Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti

La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;

c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.

Le amministrazioni precisano nel bando di gara o nell'invito quali dei documenti indicati al comma precedente devono essere presentati nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere.

Qualora, per una ragione giustificata, la impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa è ammessa a provare la propria capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.

Art. 13.

Capacità tecniche dei concorrenti

La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante:

a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni, od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni od enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;

b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;

c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa, e più particolarmente di quelli incaricati dei controlli di qualità;

d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;

e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;

f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulle capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualità.

Nei bandi di gara o negli inviti le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

Le informazioni di cui al primo comma non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tener conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici.

Art. 14.

Completamento e chiarimenti dei documenti presentati

Nei limiti previsti dagli articoli 10, 12 e 13, le amministrazioni possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti.

Art. 15.

Criteri di aggiudicazione delle forniture

Le forniture previste dalla presente legge sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione l'amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione, può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

Tale provvedimento deve essere comunicato al Ministero del tesoro, ai sensi e nei termini dell'articolo 2, ultimo comma, per il successivo inoltro al Comitato consultivo per gli appalti pubblici della Comunità economica europea.

Nel caso di appalto-concorso, di cui all'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e all'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, l'amministrazione non può escludere un'offerta per il solo motivo che essa sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quello in uso in Italia, a condizione che tale offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato di oneri. In tal caso, gli offerenti devono unire all'offerta tutti gli elementi necessari per il raffronto tra i due sistemi di calcolo e fornire qualsiasi chiarimento supplementare che l'amministrazione ritenga indispensabile.

L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13, presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'articolo 6, lettera *d*).

Qualora tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 16.

Prospetti statistici

Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle di cui al precedente articolo 1, n. 2), entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono al Ministero del tesoro un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate nell'anno solare precedente, ai sensi della presente legge.

Il riepilogo dei prospetti previsti dal comma precedente sarà trasmesso alla commissione della Comunità economica europea entro il mese di giugno successivo.

Art. 17.

Accesso alle gare di fornitori non appartenenti ai Paesi della Comunità e fornitura di prodotti originari dai Paesi terzi.

L'accesso alle pubbliche gare di soggetti non appartenenti agli Stati membri della Comunità europea nonché le forniture di prodotti originari di Paesi estranei alla predetta Comunità sono consentiti, caso per caso, per esigenze tecniche ed economiche delle amministrazioni od enti che indicono le gare stesse.

Art. 18.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1981

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

FORLANI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 febbraio 1981.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale lombardo, ente di diritto pubblico, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale lombardo, ente di diritto pubblico, con sede a Milano;

Viste le delibere assunte, in data 22 aprile 1980 e 31 ottobre 1980, dall'assemblea degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella sua prima riunione ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 6, primo comma, 9, 10, 20, 22, 23, 26, 27 e 28 dello statuto del Mediocredito regionale lombardo, ente di diritto pubblico, con sede a Milano, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 6, primo comma. — Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 54 miliardi, ripartito in quote di partecipazione nominative di lire 1 milione ciascuna.

Art. 9. — Per l'esercizio della sua attività l'Istituto, oltre che avvalersi dei propri mezzi patrimoniali, può compiere le seguenti operazioni passive:

a) emettere obbligazioni in qualsiasi valuta e buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, nonché ricorrere a qualsiasi altra forma di raccolta autorizzata dall'organo di vigilanza;

b) intrattenere rapporti di credito in qualsiasi valuta con i partecipanti;

c) compiere tutte le operazioni previste da norme e leggi vigenti, in qualsiasi valuta, con il Mediocredito centrale e con altri istituti od enti con i quali l'Istituto è autorizzato ad operare.

E' vietata la raccolta del risparmio ordinario.

Art. 10. — Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere le seguenti operazioni attive in qualsiasi valuta:

a) concedere mutui, aperture di credito, sconti cambiari e finanziamenti in genere, anche relativi all'esportazione: operazioni, di norma, assistite da garanzie reali o personali;

b) concedere crediti di cui alla lettera *g*) dell'art. 15 della legge 24 maggio 1977, n. 277, a favore di stati o banche centrali estere, di enti o imprese pubblici o privati di paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazioni di servizi all'estero, da parte di piccole e medie imprese della regione, nonché da parte di consorzi costituiti dalle stesse;

c) concedere anticipazioni e prestiti per l'acquisto di macchinari e attrezzature ai sensi dell'art. 2762 del codice civile o di leggi speciali;

d) effettuare operazioni di ogni genere relative a titoli obbligazionari e di Stato;

e) compiere ogni altra operazione prevista dalla legge o autorizzata dall'organo di vigilanza.

La durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle leggi.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore a un anno.

L'Istituto può inoltre:

1) previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione ed agli eventuali aumenti di capitale di società finanziarie, aventi sede in Lombardia, e miranti a promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese di detta Regione, nonché di altri enti ed organismi sempreché la partecipazione ai medesimi sia ritenuta dall'organo di vigilanza compatibile con i fini istituzionali del Mediocredto;

2) acquistare e costruire immobili per uso dei propri uffici nonché compiere, sempre a tale scopo, qualsiasi operazione immobiliare e di gestione;

3) acquistare o vendere beni, anche immobili, per la realizzazione dei propri crediti.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al n. 1) non possono globalmente, in alcun momento, superare la misura del 10% del fondo di dotazione dell'Istituto, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 20. — Oltre alle norme di cui all'art. 18 è di competenza del consiglio:

a) nominare i componenti la giunta esecutiva;

b) stabilire i criteri generali per la concessione del credito;

c) determinare la competenza della giunta esecutiva in materia di concessione di crediti;

d) deliberare sulle operazioni di credito che eccedono i limiti di competenza attribuiti alla giunta esecutiva, fissandone eventualmente particolari modalità condizioni e tassi;

e) decidere l'istituzione e la soppressione di uffici di rappresentanza, a norma dell'art. 3;

f) approvare le convenzioni con i partecipanti, di cui all'art. 11;

g) deliberare sulle operazioni di cui all'art. 9, fissandone modalità, condizioni e tassi;

h) deliberare sulle operazioni di cui alla lettera *b*) ed ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 10;

i) predisporre i bilanci, le relazioni e quant'altro deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei partecipanti;

l) approvare i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Istituto;

m) nominare il direttore generale, il vice direttore generale, gli altri dirigenti e i funzionari e disporre su tutto quanto concerne i relativi rapporti, salvo quanto previsto alla lettera *c*) dell'art. 26;

n) stabilire i casi di cui alla lettera *f*) dell'art. 26;

o) delegare, in via permanente o temporanea, alcuni dei propri poteri alla giunta esecutiva, fissando le relative facoltà e limitazioni;

p) deliberare l'erogazione dei contributi a valere sui fondi di cui all'art. 28;

q) deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia attribuito alla competenza di altri organi dell'Istituto;

r) deliberare su quanto la giunta esecutiva e il direttore generale sottopongono alla sua decisione nelle materie di loro rispettiva competenza.

Art. 22. — Spetta alla giunta esecutiva:

a) deliberare sulle concessioni di credito e sulle relative garanzie, entro i limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione;

b) formulare le proposte da presentare al consiglio di amministrazione nelle materie di competenza di questo;

c) deliberare su quanto delegatole dal consiglio di amministrazione a norma della lettera o) dell'art. 20;

d) stabilire i tassi di interesse sulle operazioni attive, nonché condizioni e modalità delle stesse;

e) consentire cancellazioni, postergazioni e riduzioni ipotecarie e altresì surrogazioni e cessioni a favore di terzi; consentire la liberazione di garanzie di qualunque natura e deliberare sulle modifiche di operazioni di finanziamento e sulla sistemazione di posizioni;

f) promuovere giudizi e procedure in qualunque grado di giurisdizione ed initanzi a qualsiasi organo o autorità giudiziaria, amministrativa o tributaria, nonché resistervi, intervenirvi o rinunziarvi; deliberare sui concordati giudiziali o stragiudiziali, sulle transazioni e sulle rinuncie a giudizi ed a procedimenti esecutivi; deliberare concorsi dell'Istituto a pubblici incanti; proporre ed accettare arbitrati di qualsiasi specie, stipulare i relativi compromessi e nominare arbitri; nominare avvocati e procuratori legali;

g) deliberare gli acquisti, le vendite e le permute di cose mobili, di carattere straordinario; altre spese e lavori di manutenzione e adattamento, pure di carattere straordinario;

h) deliberare sull'assunzione degli impiegati, commessi e ausiliari e disporre su tutto quanto concerne i relativi rapporti, salvo quanto previsto alla lettera c) dell'art. 26;

i) deliberare sulla concessione di prestiti a tutto il personale in servizio;

l) deliberare su quanto il direttore generale sottopone al suo esame, nelle materie di competenza di quest'ultimo;

m) in via d'urgenza deliberare, salvo ratifica del consiglio di amministrazione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, su qualsiasi affare di competenza del consiglio di amministrazione, informandone quindi il consiglio stesso nella prima riunione. La deliberazione della giunta è di per sé prova legale di fronte ai terzi della esistenza del motivo di urgenza.

Art. 23. — Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva; firma i verbali delle loro adunanze e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

In via d'urgenza il presidente ha la facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative e produrre ricorsi in ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e di cassazione, nonché resistere alle azioni promosse contro l'Istituto e controricorrere, nominando i relativi avvocati e procuratori legali e conferendo loro i necessari mandati.

Il solo fatto che il presidente si avvalga della facoltà conferitagli al comma che precede è di per sé prova legale di fronte ai terzi dell'esistenza del motivo di urgenza. Il presidente peraltro informerà poi la giunta esecutiva, nella prima riunione, di essersi avvalso di detta facoltà.

Art. 26. — La direzione dell'Istituto è affidata al direttore generale.

Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti ed interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

Egli ordina e vigila l'attività dell'Istituto e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, nonché delle disposizioni del presidente, con potere di firmare gli atti relativi;

b) riferisce al consiglio di amministrazione e alla giunta esecutiva su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) stabilisce la struttura e le funzioni dei servizi e degli uffici dell'Istituto; nel loro ambito, attribuisce mansioni, cariche e nomine non comportanti oneri economici;

d) dispone e disciplina gli accertamenti per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni;

e) autorizza le singole operazioni nell'ambito di crediti globali o rotativi oppure di castelletti deliberati dal consiglio di amministrazione o dalla giunta esecutiva;

f) nei casi stabiliti dal consiglio di amministrazione, autorizza il perfezionamento di operazioni con variazioni rispetto alle deliberazioni del consiglio stesso o della giunta esecutiva;

g) quando il credito dell'Istituto risulta integralmente estinto, autorizza la cancellazione delle ipoteche dei privilegi, delle trascrizioni e annotamenti, dei pignoramenti e dei sequestri eseguiti dall'Istituto, nonché la restituzione dei pegni, la rinuncia ad altre garanzie e la surrogazione a favore di terzi;

h) autorizza gli acquisti, le vendite e le permute di cose mobili, di carattere ordinario; altre spese e lavori di manutenzione e adattamento, pure di carattere ordinario;

i) firma la corrispondenza, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze; controfirma le situazioni, i bilanci e le relazioni annuali; provvede a quant'altro occorre per l'ordinario svolgimento ed il regolare andamento dell'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono svolte dal vice direttore generale e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altro dirigente.

Di fronte ai terzi la firma del vice direttore generale, costituisce di per se stessa prova legale dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale e la firma di altro dirigente costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale e del vice direttore generale.

Poteri del direttore generale, su sua proposta, possono essere attribuiti dal consiglio di amministrazione o dalla giunta esecutiva anche ad altri dipendenti dell'Istituto ed eventualmente a terzi.

Art. 27. — Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di ciascun esercizio deve essere sottoposto alla assemblea dei partecipanti nella riunione da convocarsi ogni anno, entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, come previsto dall'art. 14.

Art. 28. — Dagli utili d'esercizio sarà innanzitutto prelevato il 20% da destinare alla riserva ordinaria.

Saranno poi remunerati gli enti partecipanti in misura non superiore al 5% delle rispettive quote.

Il 50% del residuo sarà devoluto a riserva straordinaria, utilizzabile per eventuali aumenti del fondo di dotazione, mentre il rimanente potrà essere destinato a ulteriore remunerazione degli enti partecipanti, alla costituzione di fondi per iniziative a favore delle medie e piccole imprese della Lombardia, a ulteriore incremento delle riserve o alla costituzione di fondi vari, oppure potrà essere riportato a nuovo.

Visto, *il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

(1861)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 marzo 1981.

Modificazione del caposaldo terminale della strada statale n. 228 « Del Largo di Viverone », in Vercelli.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 2896 del 14 aprile 1980 con la quale la Direzione generale A.N.A.S. ha fatto presente che, a seguito della realizzazione di un tronco di circonvallazione nell'abitato di Cavaglià (Vercelli) allacciante la strada statale n. 228 e la strada statale n. 593, previe intese intercorse con l'amministrazione comunale di Cavaglià, si rende necessario ristrutturare la viabilità stradale nell'ambito dello stesso centro abitato ed ha chiesto su conforme parere del proprio consiglio di amministrazione espresso, con voto n. 637 reso nell'adunanza del 23 maggio 1978, quanto appresso:

che il tratto di circonvallazione comunale di Cavaglià compreso tra i km 19 + 800 della strada statale n. 228 ed il km 0 + 410 della strada statale n. 593 sia classificato statale ed entri a far parte della strada statale n. 228, con la modifica del caposaldo finale;

che l'attuale tratto di strada statale n. 228 compreso tra i km 19 + 800 e 20 + 284 sia declassificato a comunale;

che il tratto di strada statale n. 228 compreso tra i km 20 + 284 e 20 + 635 venga incorporato nell'itinerario della strada statale n. 593 con la conseguente modifica dell'estesa complessiva;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto n. 692 del 17 dicembre 1980, ha espresso parere favorevole a quanto sopra;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte di cui alla lettera 20 ottobre 1980 n. 34/11898;

Ritenuto quindi che ai sensi della citata legge n. 126/1958 si può provvedere a quanto richiesto dalla Direzione generale A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Il tratto di circonvallazione di Cavaglià compreso tra il km 19 + 800 della strada statale n. 228 ed il km 0 + 410 della strada statale n. 593, viene classificato statale ed incorporato nell'itinerario della strada statale n. 228, che pertanto, avrà una nuova estesa complessiva di km 20 + 370.

Art. 2.

A seguito della classifica di cui all'art. 1 il caposaldo finale della strada statale n. 228 viene modificato da « Innesto strada statale n. 143 a Cavaglià » in « Innesto strada statale n. 593 presso Cavaglià ».

Art. 3.

Il tratto di strada statale n. 228 compreso tra i km 19 + 800 e 20 + 284 viene declassificato a comunale e consegnato all'amministrazione comunale di Cavaglià.

Art. 4.

Il tratto di strada statale n. 228 compreso tra i km 20 + 284 e 20 + 635 viene incorporato nell'itinerario della strada statale n. 593 che mantiene i propri caposaldi, ma aumenta la sua estesa complessiva da km 12 + 590 a km 12 + 968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1981

Il Ministro: NICOLAZZI

(1925)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici

Con decreti ministeriali 16 febbraio 1981, è dichiarata, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni e integrazioni, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Regione Basilicata:

Matera: temporali e grandinate del 24 e 25 settembre 1980 nel territorio dei comuni di Stigliano, Bernalda e Montescaglioso.

Regione Calabria:

Reggio Calabria: nubifragi con grandine e tromba d'aria del 7 settembre 1980 nel territorio dei comuni di Bianco e Condofuri.

Regione Campania:

Benevento: grandinate del 31 maggio, 1° giugno 1980.

Regione Emilia-Romagna:

Ravenna: nevicata del 3 novembre 1980 nel territorio dei comuni di Casola, Brisighella e Ravenna.

Regione Liguria:

La Spezia: grandinata del 18 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Sarzana, Castelnuovo Magra, Ortonovo, S. Stefano Magra, Vezzano Ligure, Bolano.

Genova: piogge torrenziali del 16, 17 ottobre 1980 nel territorio dei comuni di Arenzano, Masone, Campoligure e Rossiglione.

Regione Lombardia:

Bergamo: nevicate del 4, 5 novembre 1980 nel territorio dei comuni di Pontida, Grumello del Monte, Chiuduno, Carrobbio degli Angeli, Trescore Balneario, Brusaporto, Scanzorosciate, Torre Dè Roveri, Almenno S. Salvatore, Zandobbio, Gorlago, Sorisole, Castelli Calepio, Foresto Sparso.

Brescia: nevicate del 4, 5 novembre 1980 nel territorio dei comuni di Passirano, Erbusco, Corte Franca, Cazzago S. Martino, Cologne, Coccaglio, Monticelli, Provaglio d'Iseo, Adro, Ome, Brescia, Botticino, Leno, Sirmione, Pozzolengo, Rezzato, Concesio.

Milano: nubifragio del 9 ottobre 1980 nel territorio dei comuni di Albairate, Vermezzo, Zelo Surrigone, Guido Visconti, Gaggiano, Noviglio, Rosate e Zibido S. Giacomo.

Con decreti ministeriali 28 febbraio 1981, è dichiarata, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni e integrazioni, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Regione Lazio:

Roma: grandinate del 17 luglio, 9, 17, 23 agosto, 5 settembre 1979 nel territorio dei comuni di Lanuvio, Genzano, Velletri, Lariano, Genazzano.

Frosinone: grandinate del 9, 20 maggio, 1°, 6 giugno, 11 agosto 1980 nel territorio dei comuni di Boville Ernica, Arpino, Fontana Liri, S. Padre, Rocca d'Arce, Piglio, Acuto, Anagni, Ferentino, Ceprano, Fontechiari, Casalvieri, Roccasecca, Col Felice, Arce.

Latina: grandinata del 1° giugno 1980 nel territorio dei comuni di Fondi, Sezze, Lenola, Cori, Cisterna, Norma, Prossedi, Maenza e Priverno.

Regione Lombardia:

Mantova: nevicate del 4, 5 novembre 1980 nel territorio dei comuni di Cavriana, Pegognaga, Quistello, Roverbella, S. Giovanni Basso, Schivenoglia, Viadana.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1981, è dichiarata, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni e integrazioni, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Regione Molise:

Campobasso: siccità dell'autunno 1980; nevicate dell'8, 9 dicembre 1980.

Isernia: nevicate dell'8, 9 dicembre 1980, 15, 26, 27 gennaio, 5 febbraio 1981.

Le regioni sopra citate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi.

(1758)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantadue società cooperative

Con decreto ministeriale 13 marzo 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Fiamme Gialle a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 22 gennaio 1970, rep. 11248/1284, reg. soc. n. 1000;

2) società cooperativa edilizia Fortuna a r.l.. in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 6 marzo 1971, rep. 75782/11004, reg. soc. n. 1036;

3) società cooperativa edilizia Stella Polare a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 3 aprile 1974, rep. 14748/2477, reg. soc. n. 1200;

4) società cooperativa edilizia Na Jura a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 14 maggio 1974, rep. 23124, reg. soc. n. 1205;

5) società cooperativa edilizia Dea a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 7 maggio 1974, rep. 111738, registro soc. n. 1210;

6) società cooperativa edilizia La Castellana a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 21 marzo 1958, rep. 14640, reg. soc. n. 739;

7) società cooperativa edilizia Colle Sassa a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Niro Laura in data 27 novembre 1973, rep. 4015, reg. soc. n. 1151;

8) società cooperativa edilizia Asterisco a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 22 dicembre 1973, repertorio 21494, reg. soc. n. 1164;

9) società cooperativa edilizia Salaria a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito D'Armi in data 18 dicembre 1974, repertorio 33379, reg. soc. n. 1263;

10) società cooperativa di produzione e lavoro L'Unità a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 20 dicembre 1949, rep. 9752, reg. soc. n. 580;

11) società cooperativa edilizia L'Amicizia a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 19 giugno 1973, rep. 94355, reg. soc. n. 1131;

12) società cooperativa edilizia Ettore Barattelli a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 25 novembre 1959, rep. 19358, reg. soe. n. 761;

13) società cooperativa edilizia Il Quadrifoglio Verde a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 15 gennaio 1975, rep. 14528, reg. soc. n. 1286;

14) società cooperativa edilizia Zenit a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 8 gennaio 1975, rep. 112583, reg. soc. n. 1280;

15) società cooperativa edilizia Collemaggio Fiorito a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 25 maggio 1968, rep. 53802, reg. soc. n. 987 ;

16) società cooperativa edilizia Alige a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 22 gennaio 1975, rep. 24559, reg. soc. n. 1285 ;

17) società cooperativa edilizia Habitat a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito D'Armi in data 20 marzo 1969, rep. 22769, reg. soc. 955;

18) società cooperativa edilizia La Minerva a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 20 gennaio 1970, rep. 92968, reg. soc. n. 998;

19) società cooperativa edilizia T.S.A. a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 12 maggio 1971, rep. 14875, reg. soc. n. 1043;

20) società cooperativa edilizia Aterno 70 a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 11 marzo 1970, rep. 93642, reg. soc. n. 1012;

21) società cooperativa Castello a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Iacovone in data 18 gennaio 1975, rep. 480/395, reg. soc. n. 1276;

22) società cooperativa edilizia Cabbia a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Sammartano in data 21 dicembre 1974, rep. 8312, reg. soc. n. 1270;

23) società cooperativa agricola La Torre a r.l., in Morolo (Frosinone), costituita per rogito Seraschi in data 16 gennaio 1965, rep. 15543, reg. soc. 1013;

24) società cooperativa edilizia Villa Fiorita a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 28 gennaio 1974, rep. 22364, reg. soc. n. 1174;

25) società cooperativa edilizia Estrella a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 20 settembre 1974, rep. 101299, reg. soc. n. 1239;

26) società cooperativa edilizia Nives a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 18 marzo 1974, rep. 98540, reg. soc. n. 1191;

27) società cooperativa edilizia Zodiac 2000 a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 15 maggio 1973, rep. 19984, reg. soc. n. 1120;

28) società cooperativa edilizia River a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Galeota in data 26 settembre 1964, rep. 22680, reg. soc. n. 884;

29) società cooperativa edilizia Vega a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Galeota in data 19 aprile 1958, rep. 6767/1265, reg. soc. n. 744;

30) società cooperativa edilizia Celestino Quinto a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 13 ottobre 1954, rep. 3721, reg. soc. n. 666;

31) società cooperativa edilizia Orsa Maggiore a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 25 settembre 1972, rep. 88128, reg. soc. n. 1235;

32) società cooperativa edilizia Dalia a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito D'Armi in data 6 febbraio 1975, rep. 33548, reg. soc. n. 1317;

33) società cooperativa edilizia Panda a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 6 dicembre 1974, rep. 16043, reg. soc. n. 1357;

34) società cooperativa edilizia Vita Nuova a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Galeota in data 22 settembre 1964, repertorio 22651, reg. soc. n. 883;

35) società cooperativa di consumo «A.C.L.I. Agricola Alimentare S. Sisto - L'Aquila», a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 4 maggio 1954, rep. 2586/724, reg. soc. n. 657;

36) società cooperativa edilizia La Provvidenza a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito D'Armi in data 1° giugno 1955, rep. 173/71, reg. soc. n. 683;

37) società cooperativa edilizia Ringo a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 17 dicembre 1974, rep. 24288, reg. soc. n. 1264;

38) società cooperativa edilizia Arcobaleno a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 11 novembre 1974, rep. 101870, reg. soc. n. 1247;

39) società cooperativa edilizia S. Cecilia a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 28 novembre 1973, repertorio 21238, reg. soc. n. 1158;

40) società cooperativa edilizia Silvaplana a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 31 gennaio 1974, repertorio 22379, reg. soc. n. 1177;

41) società cooperativa edilizia Michelangelo a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 12 maggio 1964, repertorio 34962, reg. soc. n. 875;

42) società cooperativa edilizia Progresso a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Galeota in data 26 febbraio 1962, rep. 14910, reg. soc. n. 814.

(1732)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Proroga della gestione commissariale presso l'Ente nazionale italiano per il turismo

Con decreto ministeriale 19 marzo 1981 l'esercizio delle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), attribuite con decreto ministeriale 20 dicembre 1980 all'avv. Gabriello Moretti, presidente dell'Ente stesso, è stato prorogato alla data del 31 maggio 1981.

(2047)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 31 marzo 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1048 —	1048 —	—	1048 —	1048 —	1048 —	1047,90	1048 —	1048 —	1048 —
Dollaro canadese	883,70	883,70	—	883,70	884,05	883,65	884,25	883,70	883,70	833,70
Marco germanico	498,85	498,85	—	498,85	498,86	498,80	498,80	493,85	498,85	498,85
Fiorino olandese	450,15	450,15	—	450,15	450,35	450,10	450,54	450,15	450,15	450,15
Franco belga	30,443	30,443	—	30,443	30,42	30,45	30,448	30,443	30,443	3 ,45
Franco francese	211,35	211,35	—	211,35	211,45	211,30	211,36	211,35	211,35	211,35
Lira sterlina	2353,25	2353,25	—	2353,25	2352,76	2353,20	2353,60	2353,25	2353,25	2353,25
Lira irlandese	1820,05	1820,05	—	1820,05	1817,23	—	1818 —	1820,05	1820,05	—
Corona danese	158,76	158,76	—	158,76	158,35	158,75	158,45	158,76	158,76	158,75
Corona norvegese	195,15	195 15	—	195,15	195,10	195,10	195 —	195,15	195,15	196,15
Corona svedese	228,35	228,35	—	228,35	228,30	228,30	228,30	228,35	228,35	228,35
Franco svizzero	547,57	547,57	—	547,57	547,30	547,55	548 —	547,57	547,57	547,57
Scellino austriaco	70,59	70,59	—	70,59	70,50	70,60	70,58	70,59	70,59	70,60
Escudo portoghese	18,50	18,50	—	18,50	18,50	18,50	18,30	18,50	18,50	18,50
Peseta spagnola	12,299	12,299	—	12,299	12,28	12,30	12,30	12,299	12,299	12,30
Yen giapponese	4,97	4,97	—	4,97	4,96	4,95	4,97	4,97	4,97	4,97

Media dei titoli del 31 marzo 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,575
» 5,50 % » » 1968-83	87,400
» 5,50 % » » 1969-84	82,200
» 6 % » » 1970-85	79,975
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	73,700
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,300
» » » » 1-10-1979/81	99 —
» » » » 1-12-1979/81	98,475
» » » » 1- 5-1979/82	96,975
» » » » 1- 7-1979/82	97,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	96,875
» » » » 1- 1-1980/82	98,075
» » » » 1- 3-1980/82	97,850
» » » » 1- 5-1980/82	96,725
» » » » 1- 6-1980/82	96,775
» » » » 1- 7-1980/82	97,400
» » » » 1- 8-1980/82	96,900
» » » » 1-10-1980/82	99 —
» » » » 1- 1-1980/83	96,775
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,825
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,800
» » » 12 % 1- 4-1982	94,750
» » » 12 % 1-10-1983	88,525
» » » 12 % 1- 1-1984	88,375
» » » 12 % 1- 4-1984	88,500
» » » 12 % 1-10-1984	88,425
» » Nov. 12 % 1-10-1987	87,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1047,95
Dollaro canadese	883,975
Marco germanico	498,825
Fiorino olandese	450,345
Franco belga	30,445
Franco francese	211,355
Lira sterlina	2353,425
Lira irlandese	1819,025
Corona danese	158,605
Corona norvegese	195,075
Corona svedese	228,325
Franco svizzero	547,785
Scellino austriaco	70,585
Escudo portoghese	18,40
Peseta spagnola	12,299
Yen giapponese	4,97

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta dei quindici pubblici concorsi, per soli esami, a posti di segretario per l'indirizzo « edile » (quarta categoria - tecnico) per le esigenze dei compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

La prova scritta dei quindici pubblici concorsi, per soli esami, a posti di segretario in prova per l'indirizzo « edile » (4ª categoria-tecnico) indetti con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Roma alle ore 8 del giorno 12 aprile 1981 nelle sedi appresso indicate.

Galileo Galilei, via Conte Verde, 51;

liceo Augusto fabbricato « A », via Adria, 11;

liceo Augusto fabbricato « B », via Gela, 14;

istituto « San Filippo Neri », via Don Orione, 8;

istituto salesiano « Pio XI », piazza S. Maria Ausiliatrice numero 54;

istituto salesiano « Sacro Cuore », via Marsala, 42;

« S. Leone Magno », piazza S. Costanza, 1;

« S. Giovanni evangelista », via Livorno, 91;

« Aurelio Saffi », piazza Winckelman, 20.

(2030)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica all'ordinanza 3 novembre 1980 relativa alla prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1981.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 27 settembre 1976, 18 luglio 1977, 26 e 28 settembre 1978, 15 novembre 1980 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963; n. 142 del 9 giugno 1967; n. 191 del 30 luglio 1970; n. 179 del 10 luglio 1974; n. 8 dell'11 gennaio 1977; n. 331 del 5 dicembre 1977; n. 90 del 31 marzo 1979; n. 21 del 22 gennaio 1979; n. 35 del 5 febbraio 1981;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta l'ordinanza 3 novembre 1980, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale;

Veduta l'istanza formulata dal rettore dell'Università degli studi di Trento;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Ordina:

Art. 1.

L'art. 5 dell'ordinanza 3 novembre 1930 è sostituito dal seguente:

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige che desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, dovranno presentare la domanda e sostenere gli esami esclusivamente presso le seguenti sedi:

dottore commercialista, Trento;
attuario, Roma;
medico chirurgo, Bologna;
chimico, Bologna
farmacista, Bologna;
ingegnere, Bologna;
veterinario, Bologna;
architetto, Venezia;
dottore forestale, Firenze;
dottore agronomo, Firenze;
discipline statistiche, Roma.

Roma, addì 16 marzo 1981

Il Ministro: BODRATO

(1965)

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a diciotto posti di direttore di sezione nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato per esami a diciotto posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie bandito con decreto ministeriale 28 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1978, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 83, avranno luogo nei giorni 10 e 11 giugno 1981 a Roma, viale dell'Università, 32, presso l'istituto di zoologia con inizio alle ore 8.

(2033)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ottantatre posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Venezia.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 6° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 36, parte seconda, del 21 dicembre 1980, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Venezia. 1° febbraio 1980, n. 54258/1/12, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ottantatre posti di sostituto, bandito con ordinanza 6 maggio 1978, n. 60662/1/12.

(2080)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Stralcio di sedi dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia

Con decreto del medico provinciale 24 febbraio 1981, n. 951, è stata stralciata dal bando di concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1978 la condotta medica del comune di Fiastra.

(1952)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1981, n. **10.**

Disciplina, promozione e delega di funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni nella regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 23 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORMA PROGRAMMATICA

Art. 1.

Nell'attesa del trasferimento di ulteriori competenze all'amministrazione regionale in materia di fiere, mostre ed esposizioni, la regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito delle materie di sua competenza e nel quadro delle finalità di sviluppo dei relativi settori produttivi, disciplina e coordina con la presente legge le manifestazioni fieristiche, le mostre e le esposizioni che si svolgono sul proprio territorio.

Titolo II

MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE ED ENTI ORGANIZZATORI

Art. 2.

Definizione delle manifestazioni

Ai fini della presente legge sono considerate:

« fiere » — le manifestazioni aperte al pubblico, senza limitazione merceologica, nelle quali è consentita la vendita con consegna dei prodotti o la vendita su campione;

« mostre » — le manifestazioni di un settore merceologico o di più settori merceologici tra essi omogenei, nelle quali sia vietata l'asportazione dei prodotti esposti durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse e l'accesso sia limitato a una o più categorie di operatori economici;

« esposizioni » — le manifestazioni varie e non periodiche, senza dirette finalità commerciali, per dimostrare al pubblico i progressi tecnologici, ed in generale l'avanzamento scientifico, culturale e sociale conseguito dalle attività produttive;

« mostre-mercato » — le manifestazioni, aperte al pubblico, riguardanti l'esposizione di opere d'arte ed effettuate allo scopo della compravendita delle stesse e non rientranti in quelle disciplinate dalla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

Alle manifestazioni di cui al precedente comma viene attribuita, da parte dell'amministrazione regionale, la qualifica di regionale o di locale in rapporto alla prevalente influenza territoriale degli espositori che vi partecipano, indipendentemente dai prodotti esposti.

L'attribuzione della qualifica avviene contestualmente alla adozione del calendario fieristico regionale di cui al successivo art. 16.

Art. 3.

Enti organizzatori

Le manifestazioni espositive di cui all'art. 2 sono organizzate da enti pubblici, nonchè da enti privati aventi esclusivamente tale finalità statutaria e che non perseguono fini di lucro.

Art. 4.

Riconoscimento degli enti

Le manifestazioni locali possono essere organizzate anche da comitati od associazioni non riconosciuti, purchè tali organismi non abbiano fini di lucro.

I provvedimenti concernenti il riconoscimento giuridico, la modifica e lo scioglimento degli enti aventi istituzionalmente lo scopo di organizzare periodicamente nell'ambito regionale manifestazioni fieristiche sono emanati, su proposta dell'assessore regionale al turismo ed al commercio, sentito il comitato di coordinamento di cui al successivo art. 14, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

Con il medesimo provvedimento è approvato lo statuto dell'ente.

Lo statuto deve prevedere i fini dell'ente ed i mezzi finanziari a disposizione per i fini indicati.

Nessun riconoscimento è necessario per gli enti fieristici che lo abbiano conseguito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Organi degli enti

Dei consigli di amministrazione degli esistenti enti fieristici a carattere nazionale ed internazionale aventi sede nel territorio della Regione fanno parte anche componenti designati dall'amministrazione regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o di statuto.

Nei collegi dei revisori dei conti degli enti medesimi, sarà incluso un rappresentante della Regione, designato dall'assessore al turismo ed al commercio e un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Estinzione degli enti

Con le modalità di cui all'art. 4, la Regione può dichiarare l'estinzione degli enti fieristici da essa riconosciuti, qualora essi vengano a trovarsi nell'impossibilità di conseguire gli scopi statutari.

La liquidazione è effettuata da un commissario liquidatore nominato in osservanza delle disposizioni previste dal codice civile sulla liquidazione delle persone giuridiche.

Il patrimonio residuo è devoluto secondo le disposizioni contenute nello statuto e, in mancanza, secondo le determinazioni del presidente della giunta regionale, previa deliberazione di giunta.

Art. 7.

Coordinamento con la disciplina del commercio fisso ed ambulante

L'attività di vendita che si svolge nell'ambito delle fiere e mostre periodiche è sottratta all'applicazione delle norme contenute nelle leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 28 luglio 1971, n. 558, nonchè nelle leggi regionali 13 dicembre 1971, n. 56, 13 maggio 1974, n. 17 e 20 maggio 1977, n. 28.

Le disposizioni a carattere permanente non artigiane, volte alla vendita dei prodotti esposti (sia diretta, sia promozionale) rientrano nella sfera di applicazione delle leggi e delle norme generali che disciplinano l'esercizio del commercio.

Titolo III

AUTORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ED ESPOSITIVE

Art. 8.

Direttive regionali

Oltre le manifestazioni comprese nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali redatto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere svolte nella Regione solo quelle manifestazioni fieristiche, realizzate in armonia con i principi e con le direttive generali, indicate dalla Regione in materia, che siano comprese nel calendario regionale ed autorizzate a norma degli articoli seguenti.

Le direttive di cui al comma precedente sono emanate dall'assessore regionale al turismo ed al commercio — previa deliberazione della giunta regionale — entro il mese di settembre dell'anno precedente lo svolgimento delle manifestazioni.

Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, che si svolgono nel territorio regionale, devono disporre di sede stabile, di una organizzazione amministrativa permanente ed avere periodicità e durata prefissate.

Art. 9.

Manifestazioni autorizzate

L'autorizzazione — salvo il disposto del comma seguente — è rilasciata dall'assessore regionale al turismo ed al commercio, sentito il comitato di coordinamento previsto dall'art. 14.

Le manifestazioni fieristiche locali sono sottoposte ad autorizzazione del comune ove si svolge la manifestazione.

Copia del provvedimento di autorizzazione rilasciata dal comune dovrà essere inviata alla direzione regionale del turismo e del commercio per la formazione del calendario regionale di cui al successivo art. 16.

La durata di ciascuna manifestazione fieristica non può di regola essere superiore ai dodici giorni.

La giunta regionale può eccezionalmente autorizzare, per comprovate ragioni organizzative, una durata maggiore.

Art. 10.
Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione per le manifestazioni fieristiche è presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui si tiene per la prima volta la manifestazione e deve essere corredata:

a) di un progetto particolareggiato indicante il tipo, la qualifica, la durata ed il luogo della manifestazione, le finalità perseguite ed i settori merceologici interessati;

b) di un piano finanziario dettagliato con l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione dei canoni o delle quote di partecipazione;

c) del regolamento della manifestazione;

d) delle previste dimensioni dell'area in cui si svolgerà la manifestazione;

e) delle altre notizie utili circa gli incontri ed i convegni di operatori economici e le manifestazioni collaterali che si prevede saranno organizzate nell'ambito della manifestazione in relazione alle finalità perseguite.

Entro il termine di trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione dovranno essere forniti i dati definitivi in ordine agli elementi di cui alle lettere *d*) e *e*) del presente articolo.

Art. 11.
Autorizzazione

L'autorizzazione può essere concessa alle manifestazioni fieristiche che:

a) soddisfino alle reali esigenze di promozione e sviluppo economico dei settori interessati ove trattasi di fiere e mostre, mentre per quanto concerne le esposizioni quando queste perseguano obiettivi tecnici, culturali, sociali o scientifici;

b) presentino modalità di organizzazione diretta a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, l'accesso a tutti gli operatori che in relazione alla qualifica della manifestazione di cui all'art. 2, abbiano titolo e siano interessati a partecipare o ad esporre in base al regolamento dell'ente organizzatore approvato dalla Regione.

Art. 12.
Date di svolgimento delle manifestazioni

Al fine dell'inserzione nel calendario regionale, l'assessore al turismo ed al commercio, previo parere del comitato di coordinamento di cui all'art. 14 della presente legge, sentiti i soggetti promotori, modifica le date di svolgimento proposte, ove si renda opportuno, per evitare la contemporaneità o la vicinanza di manifestazioni identiche o analoghe.

Art. 13.
Durata delle autorizzazioni

Le autorizzazioni, salvo che siano richieste per manifestazioni ad edizione unica, sono rilasciate a tempo indeterminato.

La giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento di cui all'art. 14 della presente legge, può d'ufficio revocare, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un congruo termine per le controdeduzioni, con atto motivato, le autorizzazioni per le manifestazioni che non siano state organizzate con l'osservanza dei requisiti, dei criteri e delle norme stabilite dalla presente legge e nel decreto di autorizzazione.

A tal fine la direzione regionale del turismo e del commercio, nei confronti delle manifestazioni fieristiche e dei soggetti organizzatori, può disporre ispezioni, acquisizioni di dati, notizie e ogni altro elemento utile a valutare il rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

L'autorizzazione decade ove non venga utilizzata anche una sola volta.

La revoca dell'autorizzazione e la decadenza comportano la cancellazione dal calendario salve le sanzioni previste negli articoli successivi.

Titolo IV

COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ED ESPOSITIVE

Art. 14.
Comitato regionale di coordinamento per le fiere, mostre ed esposizioni

Presso la direzione regionale del turismo e del commercio è costituito, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, il comitato regionale di coordinamento per le fiere, mostre ed esposizioni regionali.

Esso è presieduto dall'assessore regionale al turismo ed al commercio ed è composto da:

a) quattro presidenti di enti fieristici aventi sede nell'ambito regionale o loro delegati;

b) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione, o loro delegati;

c) il presidente dell'ESA o suo delegato;

d) il presidente dell'ERSA o suo delegato;

e) sette rappresentanti nominati dalla giunta regionale, di cui:

uno designato dalle associazioni degli industriali;
uno designato dalle associazioni piccole industrie;
uno designato dalle associazioni dei commercianti;
uno designato dalle associazioni degli artigiani;
uno designato dalle associazioni delle categorie agricole;

rispettivamente scelti previo accordo fra le singole associazioni operanti in Regione;

uno designato dall'ANCI;
uno designato dall'UPI;

f) il direttore della direzione regionale del turismo e del commercio, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento;

g) i dirigenti dei servizi del turismo, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della direzione regionale del turismo e del commercio.

I componenti del comitato restano in carica fino alla scadenza della legislatura consiliare, durante la quale sono stati eletti.

Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti. Si delibera con il voto di maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il comitato può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti.

Il comitato può avvalersi di esperti, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto, e disporre altresì consultazioni con i rappresentanti di enti locali territoriali, nonchè di enti ed organizzazioni del settore.

Art. 15.
Attribuzioni del comitato

Il comitato esprime pareri nei seguenti argomenti:

a) coordinamento delle manifestazioni fieristiche ed espositive regionali ai sensi dell'art. 9 della presente legge;

b) calendario annuale regionale delle fiere, mostre ed esposizioni, di cui all'articolo seguente;

c) programma degli enti fieristici ed espositivi, in relabione alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 11;

d) parere sulle proposte di intervento finanziario della direzione regionale del turismo e del commercio a favore degli enti fieristici ed espositivi e su ogni altro argomento, riguardante la materia delle fiere, mostre ed esposizioni che il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

Nella propria attività, il comitato può promuovere, di volta in volta, la consultazione delle associazioni di categoria interessate, allo scopo di provocare una larga e qualificata partecipazione nella definizione dei programmi medesimi.

Art. 16.
Calendario regionale delle fiere, mostre ed esposizioni

Ogni anno la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo ed al commercio, sentito il comitato di coordinamento previsto al precedente art. 14, delibera il ca-

lendario regionale delle fiere, mostre ed esposizioni, che deve essere pubblicato entro e non oltre il mese di settembre dell'anno precedente lo svolgimento delle manifestazioni.

Di regola le manifestazioni di pari qualifica dovranno aver luogo distanziate tra loro di almeno venti giorni, onde consentire la valorizzazione delle iniziative e la migliore utilizzazione dei mezzi e delle strutture.

Non potrà aver luogo nella Regione più di una manifestazione specializzata avente per oggetto lo stesso prodotto. A tale riguardo verrà data l'autorizzazione all'ente che realizza la rassegna da un maggior numero di anni.

Art. 17.
Elementi del calendario

Il calendario di cui all'art. 16 dovrà contenere, per ciascuna manifestazione, le seguenti indicazioni:

a) luogo nel quale ha svolgimento;

b) denominazione ufficiale;

c) data d'inizio e di chiusura;

d) estremi della delibera di autorizzazione.

Le manifestazioni iscritte nel calendario di cui sopra possono essere cancellate quando vengano a mancare i motivi per i quali ne è stato autorizzato lo svolgimento.

Eventuali deroghe saranno concesse con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo ed al commercio, sentito il comitato di coordinamento previsto dall'art. 14.

Art. 18.
Coordinamento nel calendario nazionale

Al fine di agevolare il coordinamento, la promozione e lo sviluppo economico, l'amministrazione regionale — entro il mese di gennaio di ciascun anno — trasmetterà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè al Ministero del commercio con l'estero il calendario delle fiere, mostre ed esposizioni previsto dall'art. 16.

Titolo V
CONTROLLO SUGLI ENTI FIERISTICI

Art. 19.
Controlli regionali

Le funzioni di controllo sugli atti degli enti fieristici, che hanno sede nel territorio regionale, sono esercitate dall'assessore regionale al turismo ed al commercio.

Sono soggette ad approvazione le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo, i regolamenti e la stipulazione di mutui.

Entro quindici giorni dall'adozione, gli atti soggetti ad approvazione sono trasmessi alla direzione regionale del turismo e del commercio in copia integrale.

Dal ricevimento degli atti, da parte della direzione regionale, è dato contestuale avviso all'ente emittente.

La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori è disposta con ordinanza dell'assessore.

L'ordinanza è immediatamente comunicata all'ente.

Il controllo viene eseguito entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'atto.

La richiesta o l'assuzione diretta di elementi istruttori interrompe il termine per una sola volta e per il periodo di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza prevista dal quinto comma del presente articolo.

Dalla scadenza di tale termine decorre, per l'esercizio del controllo, un nuovo termine di giorni dieci.

Titolo VI
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 20.
Sanzioni

Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate ai sensi della presente legge o non iscritte nel calendario è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 10 milioni.

Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche autorizzate in data, località e con denominazione diverse da quelle indicate nei calendari nazionali, regionali o provinciali, o svolga un programma diverso da quello comunicato all'amministrazione ai fini dell'autorizzazione, è punito con la sanzione fino a lire 500.000, salvo il potere di revoca, ai sensi dell'art. 6.

E' fatta salva ogni altra responsabilità ai sensi delle leggi civili e penali.

Art. 21.
Delega ai comuni

Le funzioni amministrative per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 20 sono delegate ai comuni che le esplicano secondo le modalità indicate nella disciplina delle sanzioni pecunarie amministrative regionali ed accessorie, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

Art. 22.
Norma transitoria

Alla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni in atto per manifestazioni fieristiche di competenza regionale sono rinnovate con la procedura prevista dalla presente legge.

A tale fine, gli enti, i comitati e le associazioni interessati devono presentare domanda di rinnovo entro sessanta giorni dalla data di cui al primo comma, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici o privati, le associazioni e i comitati costituiti per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche debbono uniformare — ove necessario — i propri statuti e la propria organizzazione alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 febbraio 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1981, n. 11.
Anticipazioni contributi regionali per realizzazione programmi di miglioramento della produzione zootecnica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 23 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alle iniziative per il miglioramento della produzione zootecnica di cui alla legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari, contestualmente all'approvazione dei programmi operativi, l'anticipazione del contributo regionale nella misura dell'80 per cento del suo ammontare.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 febbraio 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1981, n. 12.

Indennità in favore dei presidenti e componenti dei comitati provinciali della caccia e relative commissioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 23 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità di carica

Al presidente del comitato provinciale della caccia può essere assegnata una indennità mensile di carica di importo lordo non superiore alla metà di quella assegnata al presidente della amministrazione provinciale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 65.

Art. 2.

Indennità di presenza

Ai componenti il comitato provinciale della caccia ed ai presidenti e componenti delle commissioni operanti presso il detto comitato, previste da leggi statali e regionali o da apposite norme regolamentari, può essere assegnata una indennità di presenza di lire ventimila lorde per ogni giornata di partecipazione ai lavori di detti consessi.

Art. 3.

Procedimento

Le indennità di cui agli articoli precedenti possono essere istituite con decorrenza dal 1° gennaio 1981 mediante apposita deliberazione del consiglio provinciale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i successivi esercizi finanziari le dette indennità dovranno essere istituite dal consiglio provinciale mediante apposita deliberazione da adottarsi in concomitanza con la adozione del bilancio preventivo.

Art. 4.

Divieto di cumulo

La indennità di carica di cui all'art. 1 non può essere cumulata con quella di presidente di amministrazione provinciale o di assessore provinciale nè con la indennità di presenza di cui all'art. 2.

La indennità di presenza di cui all'art. 2 non può essere cumulata con analoga indennità spettante per la partecipazione nella stessa giornata, ai lavori di più consessi operanti in seno al comitato provinciale della caccia, alla amministrazione provinciale o ad altre amministrazioni locali.

Art. 5.

Viaggi e missioni

Per quanto attiene al rimborso delle spese di viaggi eventualmente spettanti per l'accesso alla sede del comitato provinciale della caccia o per viaggi fuori sede, ed al trattamento di missione eventualmente dovuto per le trasferte compiute nell'interesse del comitato, troveranno applicazione le disposizioni di legge statali riguardanti gli amministratori comunali e provinciali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 febbraio 1981

COMELLI

(1612)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810930)